

CONVENZIONE DELL'UNIDROIT SUI BENI CULTURALI RUBATI O ILLECITAMENTE ESPORTATI *

GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE

RIUNITI a Roma, su invito del Governo della Repubblica Italiana, dal 7 al 24 giugno 1995, in una Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati,

CONSCI dell'importanza fondamentale della protezione del patrimonio culturale e degli scambi culturali per promuovere la comprensione tra i popoli, nonché della diffusione della cultura per il benessere dell'umanità ed il progresso della civiltà,

PROFONDAMENTE PREOCCUPATI per il traffico illecito dei beni culturali ed i danni irreparabili che spesso ne derivano per gli stessi beni, nonché per il patrimonio culturale delle comunità nazionali, tribali, autoctone o altre e per il patrimonio comune di tutti i popoli e deplorando in particolare il saccheggio dei siti archeologici e la conseguente perdita di insostituibili informazioni archeologiche, storiche e scientifiche,

DETERMINATI a contribuire con efficacia alla lotta contro il traffico illecito dei beni culturali, stabilendo un *corpus* minimo di regole giuridiche comuni ai fini della restituzione e del ritorno dei beni culturali tra gli Stati contraenti, al fine di favorire la preservazione e la protezione del patrimonio culturale nell'interesse di tutti,

SOTTOLINEANDO che la presente Convenzione ha come obiettivo di agevolare la restituzione ed il ritorno dei beni culturali e che la messa in atto, in alcuni Stati, di rimedi come l'indennizzo, necessari per assicurare la restituzione o il ritorno di detti beni, non implica che tali rimedi debbano essere adottati in altri Stati,

AFFERMANDO che l'adozione delle disposizioni della presente Convenzione in futuro non costituisce in alcun modo approvazione o legittimazione di ogni traffico illecito avvenuto prima della sua entrata in vigore,

* Traduzione non ufficiale autorizzata dalla Segretariato; originale inglese e francese.

CONSCI del fatto che la presente Convenzione non rappresenta di per sé una soluzione ai problemi posti dal traffico illecito, ma che dà inizio ad un processo volto a rafforzare la cooperazione culturale internazionale ed a confermare il ruolo del commercio lecito e degli accordi di scambi culturali tra Stati,

RICONOSCENDO che l'attuazione della presente Convenzione dovrebbe essere accompagnata da altre misure efficaci in favore della protezione dei beni culturali, come l'elaborazione e l'utilizzazione di registri, la protezione materiale dei siti archeologici e la cooperazione tecnica,

RENDENDO OMAGGIO all'azione svolta dai vari organismi per proteggere i beni culturali, in particolare alla Convenzione dell'UNESCO del 1970 relativa al traffico illecito ed all'elaborazione di codici di condotta nel settore privato,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni:

CAPITOLO I - SFERA D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONE

Articolo 1

La presente Convenzione si applica alle richieste di carattere internazionale

a) di restituzione di beni culturali rubati;

b) di ritorno di beni culturali esportati dal territorio di uno Stato contraente in violazione della sua legge che regola l'esportazione di beni culturali al fine di proteggere il suo patrimonio culturale (in seguito indicati come "beni culturali illecitamente esportati").

Articolo 2

Ai sensi della presente Convenzione sono considerati come beni culturali i beni che, a titolo religioso o profano, sono importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza e che

appartengono ad una delle categorie enumerate nell'annesso alla presente Convenzione.

CAPITOLO II - RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI RUBATI

Articolo 3

1) Il possessore di un bene culturale rubato deve restituirlo.

2) Ai sensi della presente Convenzione, un bene illecitamente scavato o scavato lecitamente ma illecitamente trattenuto è considerato come rubato, compatibilmente con la legislazione dello Stato nel quale tale scavo sia stato effettuato.

3) Ogni richiesta di restituzione deve essere presentata entro il termine di tre anni a decorrere dal momento in cui il richiedente abbia conosciuto il luogo dove si trovava il bene culturale e l'identità del suo possessore e, in tutti i casi, entro il termine di cinquant'anni dalla data del furto.

4) Tuttavia, un'azione per la restituzione di un bene culturale, che faccia parte integrante di un monumento o di un sito archeologico identificati o che faccia parte di una collezione pubblica, non è sottoposta ad alcun termine di prescrizione salvo che al termine di tre anni dal momento in cui il richiedente sia venuto a conoscenza del luogo dove si trovava il bene culturale e dell'identità del possessore.

5) Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, ogni Stato contraente può dichiarare che un'azione si prescrive entro un termine di 75 anni o in un termine più lungo previsto dalla sua legge. Un'azione intentata in un altro Stato contraente per la restituzione di un bene culturale prelevato da un monumento, da un sito archeologico o da una collezione pubblica, situati in uno Stato contraente che effettua tale dichiarazione, si prescrive ugualmente nello stesso termine.

6) La dichiarazione di cui al paragrafo precedente è resa al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

7) Ai sensi della presente Convenzione, è considerata “collezione pubblica” ogni raccolta di beni culturali inventariati o altrimenti identificati, che siano di proprietà di:

a) uno Stato contraente;

b) una collettività regionale o locale di uno Stato contraente;

c) un’istituzione religiosa situata in uno Stato contraente; oppure

d) un’istituzione creata a fini essenzialmente culturali, educativi o scientifici in uno Stato contraente e riconosciuta in tale Stato come di interesse pubblico.

8) Inoltre l’azione per la restituzione di un bene culturale sacro o che abbia un’importanza collettiva, appartenente ad una comunità autoctona o tribale di uno Stato contraente e utilizzato per le pratiche tradizionali o rituali di questa comunità, è sottoposta al termine di prescrizione applicabile per le collezioni pubbliche.

Articolo 4

1) Il possessore di un bene culturale rubato, che debba restituirlo, ha diritto, al momento della restituzione, al pagamento di un equo indennizzo a condizione che non abbia saputo né avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che il bene era stato rubato e che possa provare che ha agito con la dovuta diligenza in occasione dell’acquisto.

2) Fatto salvo il diritto del possessore all’indennizzo di cui al paragrafo precedente, sarà fatto ogni ragionevole sforzo affinché la persona che abbia ceduto il bene culturale al possessore o ogni altro cedente anteriore, paghi l’indennizzo quando ciò sia conforme alla legge dello Stato dove la richiesta sia stata presentata.

3) Il pagamento dell’indennizzo al possessore da parte del richiedente, quando ciò sia richiesto, non pregiudica il diritto del richiedente di rivalersi su ogni altra persona per il rimborso.

4) Al fine di determinare se il possessore abbia agito con la dovuta diligenza, si terranno in conto le circostanze dell’acquisto ed in particolare:

la qualità delle parti, il prezzo pagato, la consultazione da parte del possessore di ogni registro ragionevolmente accessibile di beni culturali rubati ed ogni altra informazione e documentazione pertinenti che esso avrebbe ragionevolmente potuto ottenere, nonché la consultazione di organismi ai quali poteva avere accesso o ogni altro passo che una persona ragionevole avrebbe effettuato nelle stesse circostanze.

5) Il possessore non può godere di uno stato più favorevole di quello della persona dalla quale abbia ricevuto il bene culturale a titolo ereditario o, comunque, a titolo gratuito.

CAPITOLO III - RITORNO DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE ESPORTATI

Articolo 5

1) Uno Stato contraente può richiedere al giudice o ad ogni altra autorità competente di un altro Stato contraente che sia ordinato il ritorno di un bene culturale illecitamente esportato dal territorio dello Stato richiedente.

2) Un bene culturale che sia stato esportato temporaneamente dal territorio dello Stato richiedente per motivi d'esposizione, di ricerca o di restauro, ai sensi di una autorizzazione rilasciata in conformità della sua legge che regola l'esportazione di beni culturali al fine di proteggere il suo patrimonio culturale e che non sia stato riconsegnato in conformità alle condizioni di detta autorizzazione si considera come illecitamente esportato.

3) Il giudice o ogni altra autorità competente dello Stato convenuto ordina il ritorno del bene culturale quando lo Stato richiedente dimostri che l'esportazione del bene comporta un significativo pregiudizio all'uno o all'altro dei seguenti interessi:

a) la conservazione fisica del bene o del suo contesto;

b) l'integrità di un bene complesso;

c) la conservazione dell'informazione, in particolare di natura scientifica o storica, relativa al bene;

d) l'uso tradizionale o rituale del bene da parte di una comunità autoctona o tribale;

oppure dimostri che il bene abbia per detto Stato un'importanza culturale significativa.

4) Ogni richiesta presentata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo deve essere corredata di ogni informazione di fatto o di diritto che consenta al giudice o all'autorità competente dello Stato convenuto di determinare se le condizioni previste dai paragrafi da 1 a 3 siano soddisfatte.

5) Ogni richiesta di ritorno deve essere promossa entro il termine di tre anni dal momento in cui lo Stato richiedente abbia conosciuto il luogo dove si trovava il bene culturale e l'identità del suo possessore e, in tutti i casi, entro il termine di cinquant'anni dalla data di esportazione o dalla data alla quale il bene avrebbe dovuto essere riconsegnato in virtù dell'autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 6

1) Il possessore di un bene culturale, che abbia acquistato detto bene dopo la sua illecita esportazione, ha diritto, al momento del ritorno, al pagamento da parte dello Stato richiedente di un equo indennizzo, salvo che il possessore non sapesse né avrebbe dovuto ragionevolmente sapere, al momento dell'acquisto, che il bene era stato illecitamente esportato.

2) Per determinare se il possessore sapesse o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che il bene culturale era stato illecitamente esportato, si terrà conto delle circostanze dell'acquisto, in particolare, della mancanza del certificato di esportazione richiesto dalla legge dello Stato richiedente.

3) Invece dell'indennizzo e d'accordo con lo Stato richiedente il possessore che deve riconsegnare il bene culturale sul territorio di questo Stato, può decidere:

a) di rimanere proprietario del bene; oppure

b) di trasferirne la proprietà, a titolo oneroso o gratuito, ad una persona di sua scelta residente nello Stato richiedente e che offra le necessarie garanzie.

4) Le spese per il ritorno del bene culturale ai sensi del presente articolo sono a carico dello Stato richiedente, senza pregiudicare il diritto di quest'ultimo di rivalersi per le spese su qualsiasi altra persona.

5) Il possessore non può godere di uno stato più favorevole di quello della persona dalla quale abbia ricevuto il bene culturale a titolo ereditario o, comunque, a titolo gratuito.

Articolo 7

1) Le disposizioni del presente Capitolo non si applicano quando:

a) l'esportazione del bene culturale non sia più illecita nel momento in cui se ne chiedi il ritorno; oppure

b) il bene sia stato esportato quando era in vita il suo autore, o entro un periodo di cinquant'anni dal suo decesso.

2) Nonostante le disposizioni del capoverso b) del paragrafo precedente, le disposizioni del presente Capitolo si applicano quando il bene culturale sia stato creato da un membro o da membri di una comunità autoctona o tribale per l'uso tradizionale o rituale di tale comunità, e che debba essere restituito a tale comunità.

CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 8

1) Una richiesta ai sensi dei Capitoli II e III può essere presentata dinanzi al giudice o ogni altra autorità competente dello Stato contraente dove si trovi il bene culturale, nonché dinanzi al giudice o ogni altra autorità competente che abbiano il potere di decidere la controversia secondo le regole in vigore negli Stati contraenti.

2) Le parti possono concordare di sottoporre la controversia ad un giudice o altra autorità competente o ad arbitrato.

3) Le misure provvisorie o conservative previste dalla legislazione dello Stato contraente dove si trovi il bene possono essere messe in atto anche se l'azione sul merito della restituzione o del ritorno del bene sia stata promossa dinanzi al giudice o ogni altra autorità competente di un altro Stato contraente.

Articolo 9

1) La presente Convenzione non impedisce ad uno Stato contraente di applicare tutte le norme più favorevoli di quelle in essa previste per la restituzione o al ritorno di beni culturali rubati o illecitamente esportati.

2) Il presente articolo non deve essere interpretato nel senso di creare un obbligo di riconoscere o di conferire forza esecutiva ad una decisione di un giudice o di ogni altra autorità competente di un altro Stato contraente che si discosti dalle norme della presente Convenzione.

Articolo 10

1) Le disposizioni del Capitolo II si applicano ad un bene culturale che sia stato rubato dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato dove la richiesta sia presentata, con riserva che:

a) il bene sia stato rubato sul territorio di uno Stato contraente dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di questo Stato; oppure

b) il bene si trovi in uno Stato contraente dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di questo Stato.

2) Le disposizioni del Capitolo III si applicano solo ad un bene culturale illecitamente esportato dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, nei confronti dello Stato richiedente così come dello Stato dove la richiesta sia presentata.

3) La presente Convenzione non legittima in alcun modo un'operazione illecita di qualunque natura che abbia avuto luogo prima della sua entrata in

vigore o un'operazione per la quale l'applicazione della presente Convenzione sia esclusa dai paragrafi 1) o 2) di questo articolo, né limita il diritto di uno Stato o di ogni altra persona di intentare, al di là della presente Convenzione, un'azione per la restituzione o il ritorno di un bene culturale rubato o illecitamente esportato prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

1) La presente Convenzione è aperta alla firma nella seduta di chiusura della Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, e rimarrà aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 30 giugno 1996 a Roma.

2) La presente Convenzione è oggetto di ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari.

3) La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati che non l'abbiano sottoscritta a partire dalla data dalla quale sarà aperta alla firma.

4) La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante deposito di un formale strumento presso il depositario.

Articolo 12

1) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di sei mesi dalla data di deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2) Per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entra in vigore nei suoi confronti il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 13

1) La presente Convenzione non deroga gli strumenti internazionali da cui uno Stato contraente è giuridicamente vincolato e che contengono disposizioni sulle materie regolate da essa, a meno che una diversa dichiarazione non sia resa dagli Stati vincolati da tali strumenti.

2) Ogni Stato contraente potrà concludere con uno o più Stati contraenti accordi per agevolare l'applicazione della presente Convenzione nei loro reciproci rapporti. Gli Stati che abbiano concluso tali accordi ne trasmetteranno una copia al Depositario.

3) Nei loro reciproci rapporti, gli Stati contraenti, membri di organizzazioni d'integrazione economica o di organismi regionali, possono dichiarare che applicano le regole interne di tali organizzazioni od organismi e che non applicano quindi nelle loro relazioni le disposizioni della presente Convenzione, la cui sfera di applicazione coincide con quella di queste regole.

Articolo 14

1) Ogni Stato contraente che comprende due o più unità territoriali, che abbiano o no ordinamenti legislativi diversi applicabili nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione, potrà, al momento della firma o del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o più di esse, e potrà in qualunque momento sostituire tale dichiarazione con una nuova dichiarazione.

2) Tali dichiarazioni devono essere notificate al Depositario e devono indicare espressamente le unità territoriali nelle quali si applica la Convenzione.

3) Se, in virtù di una dichiarazione resa in conformità con il presente articolo, questa Convenzione si applica ad una o a più, ma non a tutte, le unità territoriali di uno Stato contraente, il riferimento

a) al territorio di uno Stato contraente, di cui all'articolo 1, indica il territorio di un'unità territoriale di detto Stato;

b) al giudice o altra autorità competente dello Stato contraente o dello Stato convenuto, indica il giudice o altra autorità competente di un'unità territoriale di detto Stato;

c) allo Stato contraente in cui si trovi il bene culturale, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 8, indica l'unità territoriale di detto Stato dove il bene si trova;

d) alle leggi dello Stato contraente in cui si trovi il bene, di cui al paragrafo 3 dell'articolo 8, indica le leggi dell'unità territoriale di detto Stato dove il bene si trova; e

e) ad uno Stato contraente, di cui all'articolo 9, indica un'unità territoriale di detto Stato.

4) Se uno Stato contraente non fa alcuna dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Convenzione si applicherà all'insieme del territorio di questo Stato.

Articolo 15

1) Le dichiarazioni rese in virtù della presente Convenzione al momento della sottoscrizione sono soggette a conferma in occasione della ratifica, accettazione o approvazione.

2) Le dichiarazioni e le conferme delle dichiarazioni devono essere rese per iscritto ed essere formalmente notificate al Depositario.

3) Le dichiarazioni producono i loro effetti dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato dichiarante. Tuttavia le dichiarazioni di cui il Depositario riceve formale ratifica dopo tale entrata in vigore, producono effetto dal primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione da parte del Depositario.

4) Ogni Stato che effettui una dichiarazione in virtù della presente Convenzione può revocarla in qualunque momento mediante una notifica formale indirizzata per iscritto al Depositario. Tale revoca produrrà effetto il primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data di ricezione della notifica da parte del depositario.

Articolo 16

1) Ogni Stato contraente deve al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che le richieste di ritorno o di restituzione di beni culturali presentate da uno Stato in virtù dell'articolo 8, possono essergli sottoposte secondo una o più delle seguenti procedure:

a) direttamente presso il giudice o altre autorità competenti dello Stato dichiarante;

b) tramite una o più autorità designate da detto Stato a ricevere tali richieste ed a trasmetterle al giudice o altre autorità competenti di detto Stato;

c) per le vie diplomatiche o consolari.

2) Ogni Stato contraente può inoltre designare il giudice o altra autorità competente per ordinare la restituzione o il ritorno di beni culturali secondo le disposizioni dei Capitoli II e III.

3) Una dichiarazione resa in virtù dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo può essere modificata in qualunque momento da una nuova dichiarazione.

4) Le disposizioni dei paragrafi 1 a 3 del presente articolo non derogano alle disposizioni di accordi bilaterali e multilaterali di assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale che potrebbero esistere tra gli Stati contraenti.

Articolo 17

Ogni Stato contraente, entro un termine di sei mesi dalla data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, consegna al Depositario un'informativa per iscritto, in una delle lingue ufficiali della Convenzione, sulla legislazione che disciplina l'esportazione di beni culturali. Tale informativa sarà, se ne ricorrano le condizioni, periodicamente aggiornata.

Articolo 18

Non sono ammesse riserve se non quelle espressamente consentite dalla presente Convenzione.

Articolo 19

1) La presente Convenzione può essere denunciata da ogni Stato contraente in ogni momento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa in detto Stato, mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il Depositario.

2) La denuncia produce i suoi effetti dal primo giorno del mese successivo al sesto mese dalla data del deposito dello strumento di denuncia presso il Depositario. Allorché nello strumento di denuncia sia specificato un periodo più lungo per la produzione dei suoi effetti, questa produrrà i suoi effetti alla scadenza di tale più lungo periodo a decorrere dal suo deposito presso il Depositario.

3) Nonostante tale denuncia, la presente Convenzione rimarrà applicabile ad ogni domanda di restituzione o di ritorno di un bene culturale presentata prima della data dalla quale la denuncia produrrà i suoi effetti.

Articolo 20

Il Presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) può convocare, periodicamente o su richiesta di cinque Stati contraenti, un Comitato speciale al fine di esaminare il funzionamento pratico della presente Convenzione.

Articolo 21

1) La presente Convenzione è depositata presso il Governo della Repubblica italiana.

2) Il Governo della Repubblica italiana:

a) informa tutti gli Stati che hanno sottoscritto la presente Convenzione o che vi abbiano aderito, ed il Presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) su:

i) ogni nuova sottoscrizione o su ogni deposito di strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e sulla data in cui tale sottoscrizione o tale deposito si sono verificati;

ii) ogni dichiarazione resa in virtù delle disposizioni della presente Convenzione;

iii) ogni revoca di dichiarazione;

iv) la data di entrata in vigore della presente Convenzione;

v) gli accordi di cui all'articolo 13;

vi) il deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione, così come sulla data in cui tale deposito si è verificato e sulla data a decorrere dalla quale la denuncia produce i suoi effetti;

b) trasmette copie conformi e certificate della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari e a tutti gli Stati che vi abbiano aderito, nonché al Presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT);

c) assolve ogni altra funzione che solitamente incombe ai depositari.

DEL CHE FANNO FEDE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, che hanno firmato la presente Convenzione.

REDATTA a Roma il ventiquattro giugno del millenovecentonovantacinque in un unico originale del quale le versioni inglese e francese sono ugualmente autentiche.

ANNESSO

a. Collezioni ed esemplari rari di zoologia, botanica, mineralogia e anatomia; oggetti che presentano un interesse paleontologico;

- b. beni inerenti alla storia, compresa la storia delle scienze e della tecnica, la storia militare e sociale, nonché la vita di dirigenti, pensatori, eruditi ed artisti nazionali, e gli avvenimenti di importanza nazionale;
- c. prodotti di scavi archeologici (regolari e clandestini) e di ritrovamenti archeologici;
- d. elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici e da siti archeologici;
- e. oggetti di antichità aventi oltre cent'anni di età, come iscrizioni, monete e sigilli incisi;
- f. materiale etnologico;
- g. beni di interesse artistico come:
 - (i) quadri, dipinti e disegni interamente fatti a mano su qualunque supporto ed in qualsiasi materia (ad esclusione dei disegni industriali e degli articoli lavorati a mano);
 - (ii) produzioni originali dell'arte statuaria e della scultura, in tutte le materie;
 - (iii) incisioni, stampe e litografie originali;
 - (iv) assemblaggi e montaggi artistici originali in qualunque materia;
- h. manoscritti rari ed incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antiche d'interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario ecc.), singoli o in collezioni;
- i. francobolli, marche da bollo e simili, singoli o in collezioni;
- j. archivi, compresi gli archivi fonografici e cinematografici;
- k. oggetti d'arredo di oltre cent'anni di età e strumenti musicali antichi.